

**SARAH BONANNO WOLDE**

**INTERPRETE DI CONFERENZA E TRADUTTRICE LIBERA PROFESSIONISTA**

Tel.: +39.333.99.28.395

P.iva 0240991081

[WWW.SARAHBONANNOWOLDE.BIZ](http://WWW.SARAHBONANNOWOLDE.BIZ)

Mail [INFO@SARAHBONANNOWOLDE.BIZ](mailto:INFO@SARAHBONANNOWOLDE.BIZ);

[BONANNOSARA@GMAIL.COM](mailto:BONANNOSARA@GMAIL.COM)

Milano

**CONDIZIONI GENERALI DI INCARICO DI INTERPRETARIATO**

Le presenti condizioni regolano il rapporto contrattuale tra Cliente (il Committente) Sarah Bonanno Wolde Interprete di conferenza e traduttrice libera professionista (il Fornitore) - secondo criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione delle reciproche obbligazioni.

**2. Definizioni**

Di seguito sono riportate le definizioni di alcuni termini utilizzati nel testo.

Per **Cliente o Committente** si intende colui che attraverso lettera, fax, e-mail o altro documento con valore legale conferisce un incarico al Fornitore obbligandosi a corrispondere il compenso pattuito.

Per **Interprete** si intende il professionista che traspone il discorso dalla lingua d'origine alla lingua di destinazione, in maniera tale da mantenere quanto più possibile inalterato il significato originario e ricorrendo, laddove necessario, a processi di adattamento.

I termini qui di seguito indicati, che possono comparire con iniziali maiuscole o minuscole nelle presenti Condizioni Generali, avranno il significato loro attribuito dal presente Art.2 in ottemperanza alla Norma UNI 10574:2007 ("Definizione dei servizi e delle attività delle imprese di traduzione e di interpretariato").

2.1 Interpretariato: trasposizione orale da una lingua di partenza verso una o più lingue di arrivo. Può essere di diversi tipi:

2.2 Interpretariato simultaneo: interpretariato svolto contemporaneamente dalla lingua usata dall'oratore verso una lingua/lingue intelligibile/i agli uditori. L'interprete deve tradurre simultaneamente, sovrapponendosi cioè all'oratore. La simultanea deve avvenire con l'ausilio di una

strumentazione tecnica corrispondente allo stato dell'arte (es. cabina acusticamente isolata, cuffie/auricolari, microfono, ecc.).

2.3 Interpretariato consecutivo: interpretariato differito dalla lingua usata dall'oratore verso una lingua intelligibile agli uditori. L'interpretariato consecutivo avviene senza ausilio di strumentazioni specifiche e deve essere fornito da personale con conoscenze di tecniche specialistiche (es. annotazioni su supporto cartaceo) e in possesso dei requisiti previsti ai punti 4.6 e 4.7. della norma UNI 10574. (Nota: applicabile soprattutto per conferenze stampa e consigli di amministrazione).

2.4 Interpretariato sottovoce (*Chuchotage*): interpretariato sussurrato simultaneamente dalla lingua usata dall'oratore verso la lingua intelligibile all'uditore.

2.5 Interpretariato di trattativa: interpretariato in forma di dialogo fra le due parti che si alternano nei ruoli di oratore e uditore e che usano due diverse lingue (sia a carattere commerciale che tecnico). L'interpretariato di trattativa ha carattere più discorsivo e informale dell'interpretariato consecutivo, non prevede l'annotazione su supporto cartaceo e deve essere svolto da personale scelto come indicato nel punto 4.6 della norma UNI.

2.6 Briefing (riunione informativa): incontro dedicato alla comunicazione di informazioni specifiche in preparazione dei lavori di interpretariato.

Per **Lingua di origine** si intende la lingua originale del discorso da tradurre.

Per **Lingua di destinazione** si intende la lingua in cui verrà tradotto il discorso originale.

### 3. Determinazione dei compensi

Resta inteso tra le parti che, salvo diversa pattuizione scritta, spetterà al Fornitore un compenso per l'attività svolta, compenso che verrà indicato e specificatamente pattuito nell'atto di conferimento dell'incarico.

3.1 In difetto di indicazione varranno i prezzi di mercato correnti, alla data di conferimento dell'incarico, precisandosi che: unità di base per il calcolo dei compensi è determinata con riferimento alla **giornata completa** con un Interprete per ogni lingua, intendendosi per giornata completa sei ore lavorate equivalente a un minimo di €500,00 netti per Interprete (compenso definibile in base alla modalità di interpretariato necessaria: simultanea, consecutiva o *chuchotage*).

3.2 La **mezza giornata**, intendendosi fino a tre ore lavorate equivalente a un minimo di €350,00 netti per Interprete.

3.3 Resta inteso in ogni ipotesi che, salva diversa pattuizione scritta tra le parti, la fatturazione minima è comunque pari alla giornata completa e che oltre l'orario di fine lavoro, qualora si presentasse la

necessità di protrarre la mezza o la giornata completa, al Fornitore verrà riconosciuto un compenso ulteriore e proporzionale a quello pattuito per la giornata completa o per la mezza giornata, maggiorato del 50% con riferimento alla prima ora e a crescere per le successive.

3.4 Qualora l'incarico rivesta carattere di urgenza, al Fornitore è dovuto una percentuale addizionale fino al 100% sul compenso pattuito.

3.5 Di norma si definiscono urgenti incarichi che, dal momento del conferimento a quello dell'erogazione del servizio, prevedano un tempo non inferiore alle 24, che siano formulati con un preavviso inferiore alle 24 ore e/o che richiedano l'impegno del Fornitore in giorni festivi o prefestivi.

3.6 Eventuali requisiti specifici o servizi addizionali vengono calcolati separatamente dal costo dell'Interpretariato.

3.7 I compensi sono calcolati al netto di IVA e rivalsa INPS e al lordo della Ritenuta d'Acconto, ove applicabili.

3.8 Resta salva, comunque la facoltà di pattuire, espressamente per iscritto, compensi a forfait con criteri di calcolo diversi.

#### **4. Termini di consegna**

Il Fornitore è tenuto a espletare il lavoro entro il termine fissato nella lettera d'incarico, e il Cliente dovrà rendere disponibile tutto il materiale da tradurre/interpretare entro il termine concordato nella lettera di incarico e comunque entro 24 ore dallo svolgimento dell'incarico. Detto termine potrà essere modificato da parte del Fornitore, qualora subentrino modifiche all'incarico originale.

4.1 Il Cliente si impegna a consegnare al Fornitore tutti i materiali e le informazioni necessarie alla realizzazione del lavoro di interpretazione entro i termini indicati nella lettera d'incarico.

4.2 Il Fornitore non sarà responsabile per eventuali perdite, danni o disguidi in caso di interruzioni/anomalie di funzionamento dei servizi utili e indispensabili allo svolgimento del servizio di Interpretariato o in caso di forza maggiore (sub art. 8 - Forza maggiore).

4.3 Trasferte, vitto e alloggio dell'Interprete sono a cura e spese del Cliente.

#### **5. Riservatezza**

Il Fornitore si impegna a mantenere riservati i testi ed i dati personali relativi al Cliente, la natura del lavoro svolto e qualsiasi informazione trasmessa dal Cliente al Fornitore ai fini dell'Interpretariato.

Su richiesta del Cliente, e a spese di quest'ultimo, il Fornitore può provvedere ad assicurare i documenti durante il trasferimento.

5.1 Il Fornitore ed il Cliente si impegnano reciprocamente a tenere strettamente riservate, e ad utilizzare esclusivamente allo scopo di dare esecuzione al contratto di fornitura del servizio di interpretariato, tutte le informazioni e documentazioni tra loro scambiate, abbiano dette informazioni natura tecnica, tecnologica, produttiva, commerciale, societaria, amministrativa, finanziaria o aziendale in genere. Fanno eccezione all'obbligo di riservatezza le informazioni già di pubblico dominio oppure che divengano tali successivamente per fatto non imputabile alla parte che le abbia ricevute, nonché quelle informazioni la cui divulgazione sia necessaria per disposizione normativa o sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria o da altra Pubblica Autorità.

5.2 Il Fornitore assicura che il personale coinvolto nella prestazione del servizio di interpretariato è assoggettato a suddetto obbligo di riservatezza. Il ruolo dell'interprete è per sua natura vincolato dal più stretto e severo segreto professionale.

## **6. Termini di pagamento**

Il pagamento è dovuto, salvo diverso accordo, entro massimo 30 giorni dalla data del servizio o di ricevimento della fattura.

Ai sensi della direttiva 2000/35/CE e del D.L. 231/02, scaduto tale termine, si applicano gli interessi moratori nella misura indicata dal Dl 231/02.

6.1 Nel caso in cui il pagamento non sia contestuale al servizio, il Fornitore ha la facoltà di emettere, in luogo della fattura, un avviso di fattura e far seguire regolare fattura al momento del saldo.

6.2 Per lavori di entità consistente o di durata superiore al mese di lavoro, viene riconosciuta all'Interprete la corresponsione di un acconto del 50% sul compenso pattuito per confermare dell'incarico.

6.3 I corrispettivi dei servizi e i termini di pagamento saranno concordati di volta in volta e saranno indicati nell'offerta del Fornitore per ciascun singolo contratto. Il Fornitore avrà facoltà di chiedere la corresponsione di acconti in fase di conferma dell'incarico e/o, se valutato opportuno, in fasi intermedie in considerazione della natura dell'incarico. Il tempo dedicato alle riunioni informative (briefing) e gli eventuali giorni non lavorati inframezzati ad altri giorni lavorativi di interpretariato, nonché i giorni di trasferimento fuori sede, verranno remunerati al 50% del corrispettivo giornaliero pattuito per il servizio. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico del Cliente.

6.4 Salvo diverso accordo scritto, tutti i pagamenti devono essere inviati al Fornitore mediante bonifico bancario presso la banca indicata dal Fornitore.

6.5 In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo ad una delle scadenze stabilite, il Fornitore si riserva il diritto di porre a carico del Cliente, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo n.231 del 9 ottobre 2002 fino alla data dell'effettivo pagamento, fatto salvo ogni ulteriore diritto.

## **7. Rivalsa**

L'Interprete applica in fattura la rivalsa sul contributo previdenziale, ex. L.662/96 art.1 c.212.

## **8. Forza maggiore**

Nei casi di forza maggiore, previsti dalla legge il contratto intercorso tra le parti, dovrà considerarsi risolto senza alcun obbligo di risarcimento.

## **9. Facoltà di recesso**

Salva diversa pattuizione scritta, il Cliente ha la facoltà di recedere dal contratto, con il versamento di un corrispettivo per il recesso pari al 10% del compenso totale pattuito. Rimane inteso, altresì, che è facoltà del Fornitore recedere dal contratto nell'ipotesi di richiesta di servizio di Interpretariato che, a sua esclusiva opinione, abbia o possa avere carattere diffamatorio, immorale o illegale.

9.1 Il Cliente potrà recedere dal contratto di fornitura del servizio di interpretariato solo mediante comunicazione scritta da recapitarsi al Fornitore entro e non oltre i 30 (trenta) giorni lavorativi precedenti alla data di inizio del servizio senza applicazione di penali. Qualora la comunicazione di recesso pervenga al Fornitore successivamente alla suddetta scadenza, a prescindere dalla motivazione o causa del recesso, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una penale pari alla metà dell'importo concordato per il servizio se la comunicazione di recesso perviene al Fornitore fra i 30 (trenta) ed i 15 (quindici) giorni lavorativi precedenti alla data di inizio del servizio. Qualora la comunicazione di recesso pervenga al Fornitore successivamente (ovvero nei quindici giorni lavorativi precedenti alla data di inizio del servizio) la penale sarà pari all'intero importo pattuito per il servizio. L'importo della penale dovrà essere corrisposto al Fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta da parte del Fornitore. È fatto salvo il diritto del Fornitore a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

## **10. Natura della Interpretariato**

10.1 Il Fornitore si impegna ad eseguire il servizio di Interpretariato a condizione di coordinarsi anticipatamente con il relatore o i relatori da tradurre in merito alla natura del discorso, tecnicità dei termini e modalità di esposizione dell'intervento/interventi. Il Fornitore si impegna altresì ad eseguire il servizio di Interpretariato a condizione di essere libera di organizzare e determinare tutti gli aspetti e le modalità di esecuzione delle prestazioni d'opera oggetto del presente contratto, senza vincoli in particolare per la scelta della modalità di Interpretariato più idonea e della necessità.

10.2 Il Fornitore si riserva il diritto di farsi sostituire da altri colleghi dalla stessa nominati e scelti per capacità, professionalità e competenze, comunque nell'ottica del raggiungimento del miglior risultato finale del servizio oggetto del presente contratto. Se l'evento per il quale è richiesto detto servizio venisse pubblicato e divulgato, all'Interprete spetterebbe un compenso pari al 30% del costo del servizio erogato

10.3 I servizi di interpretariato sono circoscritti al parlato ed escludono la traduzione scritta dei testi; l'interprete è moralmente responsabile dell'integrità del suo lavoro e nello svolgimento dell'incarico non potrà sottostare ad alcun tipo di pressione.

10.4 Per i servizi di interpretariato simultaneo, consecutivo e *chuchotage*, l'interprete non può essere impegnato per un orario giornaliero superiore alle n. 7 ore e la giornata non è frazionabile; per l'interpretariato di trattativa, l'interprete non può essere impegnato per un orario superiore alle n. 8 ore giornaliere frazionabile in mezza giornata

10.5 Per gli interpretati per i quali il Cliente chiede l'offerta degli impianti, il Fornitore garantisce la fornitura di cabine fisse e/o attrezzature mobili rispondenti ai requisiti delle norme ISO 2603 e 4043. L'adesione a suddette normative viene analogamente richiesta in caso di utilizzo di attrezzature tecniche direttamente gestite dal Cliente. In caso la qualità di dette attrezzature venisse valutata dal Fornitore inadeguata per lo svolgimento del servizio o pericolosa per le condizioni di sicurezza e salute del personale, il Fornitore non ha alcun obbligo di fornire il servizio di interpretariato e si riserva la facoltà di non accettare l'ordine di fornitura del servizio, o di recedere dal contratto ove già stipulato, in qualsiasi momento, senza alcuna responsabilità.

10.6 L'uso di schermi televisivi, sia al fine di migliorare la visibilità diretta dell'oratore e della sala, o addirittura, in casi del tutto eccezionali, in sostituzione, è possibile solo ed esclusivamente previo consenso anticipato degli interpreti.

10.7 Nei casi di interpretati in remoto (vari tipi di teleconferenza o videoconferenza che richiedono l'utilizzo di un video a schermo o monitor), si considera assolutamente necessario il rispetto delle condizioni come riportate nella norma ISO 2603, con particolare enfasi del punto 7.1 per quanto riguarda il suono a garanzia che l'intera gamma di frequenze tra i 125 e 12.500 Hz venga fornita in caso di trasmissione ISDN. Viceversa, in caso di mancato rispetto di tali condizioni, il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare l'ordine di fornitura del servizio, o di recedere dal contratto ove già stipulato, in qualsiasi momento, senza alcuna responsabilità.

10.8 Le condizioni di viaggio/spostamenti a carico del Cliente devono essere tali da non compromettere salute e sicurezza personali dell'interprete e consentire pertanto che non venga compromessa la qualità della prestazione a causa di disagi o fatiche dopo un trasferimento. Nel caso in cui venga constatato che le condizioni proposte o di fatto praticate non diano a giudizio del Fornitore sufficiente garanzia in tal

senso, il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare l'ordine di fornitura del servizio, o di recedere dal contratto ove già stipulato, in qualsiasi momento, senza alcuna responsabilità.

## **11. Responsabilità**

Resta inteso che l'Interprete rimane direttamente responsabile nei confronti del Cliente, per quanto attiene l'attività di traduzione svolta. Conseguentemente, a fini esemplificativi, si specifica che la Interprete non può essere considerata responsabile per violazione di copyright e/o di traduzione, né per quel che concerne qualsiasi rivendicazione legale emergente dal contenuto del discorso originale.

Il Cliente si impegna a manlevare l'Interprete per qualsiasi richiesta giudiziaria o stragiudiziaria di danni, indennizzi, rimborso spese derivante dalla pubblicazione o divulgazione del materiale relativo all'Interpretariato reso.

11.1 Il Fornitore garantisce che il servizio offerto venga eseguito a regola d'arte da professionisti di comprovata esperienza professionale, sottoposti a processi di qualificazione e controllo costanti. Nonostante quanto precede, il Cliente prende atto che il fine dell'interpretariato è di facilitare la comunicazione e che, per sua natura, esso non può essere considerato una fedele riproduzione degli interventi. Pertanto, il Fornitore declina ogni e qualsiasi responsabilità relativamente ad eventuali errori od omissioni che possano verificarsi durante l'esecuzione del Servizio di interpretariato, o relativamente al contenuto del discorso originario o delle informazioni su cui si fonda, o agli eventuali danni derivanti dall'utilizzo del Servizio medesimo

11.2 Eventuali reclami relativi al servizio di interpretariato, per vizio o difformità da quanto riportato nel contratto, devono pervenire al Fornitore per iscritto, mediante lettera raccomandata A.R., fax o posta elettronica, entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data conclusiva dell'evento e dovranno indicare con precisione i vizi e le mancanze rilevate. L'omessa tempestiva notifica del reclamo comporterà decadenza del Cliente da ogni diritto e azione afferenti alla qualità del servizio

11.3 In caso di comprovata fondatezza del reclamo avanzato dal Cliente, il Fornitore accrediterà in tutto o in parte il corrispettivo pattuito per il Servizio in questione. Null'altro potrà essere richiesto dal Cliente. In particolare, eventuali richieste di interruzione del Servizio in corso necessitano della previa approvazione del Fornitore. In ogni caso, la responsabilità del Fornitore, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa o ragione, contrattuale o extracontrattuale, ivi inclusi danni diretti e/o indiretti subiti dal Cliente o da terzi, non potrà eccedere un importo pari al corrispettivo pattuito per il Servizio cui la responsabilità del Fornitore si riferisce. Quale unica deroga a quanto sopra, ove il Fornitore sia dotato di polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dai Servizi. Il Fornitore sarà responsabile, limitatamente agli eventi coperti da tale polizza, in misura non eccedente i massimali ivi previsti, restando tassativamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità per importi superiori.

11.4 Il Fornitore declina ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai materiali forniti dal Cliente al fine della prestazione dei Servizi. Il Cliente rimane l'unico responsabile dei contenuti di tali materiali, e sarà

tenuto a manlevare e tenere indenne il Fornitore da ogni eventuale danno o conseguenza negativa che il Fornitore avesse a subire per effetto di quanto sopra. Il Fornitore in ogni caso si riserva il diritto di rifiutare incarichi qualora i materiali forniti dal Cliente siano reputati illegali, immorali, sconvenienti o lesivi di altrui diritti. Il Fornitore, altresì, non fornisce alcuna garanzia circa il raggiungimento di risultati ulteriori di qualsiasi genere per effetto dei Servizi forniti, al di fuori di quanto garantito con le presenti Condizioni Generali e/o mediante espresse pattuizioni individuali eventualmente intercorse con il Cliente.

11.5 Nessun tipo di garanzia si applica, e il Fornitore non sarà tenuto ad alcuna prestazione, se il Cliente non è in regola con i pagamenti, se egli o terzi non soggetti al controllo del Fornitore abbiano apportato modifiche o interventi sui Servizi, così come in tutte le ipotesi di danno scaturente da inadempimento contrattuale, colpa o negligenza del Cliente (ad es. nel caso in cui il Cliente formuli una richiesta di Servizio difforme dalle sue effettive esigenze) o di terzi non soggetti al controllo del Fornitore.

11.6 È altresì espressamente esclusa qualsiasi facoltà del Cliente di sospendere o ritardare pagamenti in caso di reclami, nonché di operare autonomamente riduzioni di prezzo e/o compensazioni tra gli importi dovuti dal Cliente medesimo a titolo di prezzo dei Servizi e somme che quest'ultimo ritenga a lui dovute a qualsiasi titolo

## **12 Perfezionamento e conclusione del contratto**

12.1 Il Cliente, sia in sede di richiesta d'offerta che successivamente, darà al Fornitore in modo chiaro, univoco e dettagliato tutte le indicazioni necessarie all'espletamento dell'incarico (lingue coinvolte, numero oratori e partecipanti, sede, date e orari, settore, ecc.). Il Fornitore potrà inoltre richiedere al Cliente documentazioni e/o altro materiale utile per la preparazione tecnica e terminologica dell'interprete/degli interpreti (programma, agenda, interventi/ relazioni, filmati e slide, documenti precedentemente utilizzati, glossari, link a siti, normative di riferimento ecc.) in ognuna delle lingue di lavoro. Tale materiale dovrà essere consegnato al Fornitore prima possibile o comunque non oltre i 15 giorni prima della data di inizio del servizio. In caso di testi che dovranno essere letti ad alta voce durante l'evento, è responsabilità del Cliente fornirne anticipatamente una copia per l'interprete e l'oratore deve essere avvertito che la velocità di lettura di un testo sottoposto a simultanea non deve superare le 100 parole al minuto (3 minuti per pagina dattiloscritta a spaziatura doppia). Il Cliente assume piena ed esclusiva responsabilità in merito a quanto da lui fornito.

12.2 Eventuali quotazioni praticate dal Fornitore si intendono vincolanti solo se espressamente formalizzate in contratti o in offerte (per queste ultime, nei limiti della loro validità come da art.4.3).



12.3 L'offerta del Fornitore si intende valida per il periodo indicato nell'offerta medesima. Pertanto, il Fornitore non sarà tenuto a prendere in considerazione eventuali ordini pervenuti successivamente alla scadenza di tale termine.

12.4 Il contratto di fornitura si intende concluso quando il Fornitore riceve dal Cliente, mediante fax o posta elettronica, la propria offerta sottoscritta per accettazione dal Cliente o, alternativamente, una comunicazione scritta di accettazione espressa dell'offerta medesima, unitamente ad eventuale ulteriore modulistica richiesta dal Fornitore a fini legali e/o amministrativi, debitamente compilata e sottoscritta dal Cliente. Eventuali modifiche o aggiunte introdotte dal Cliente rispetto all'offerta non vincoleranno il Fornitore a meno che non vengano espressamente accettate per iscritto da quest'ultimo.

### **13 Risoluzione anticipata**

Il Fornitore ha diritto di risolvere immediatamente il contratto di fornitura dei Servizi senza alcuna responsabilità, oltre che nei casi espressamente previsti dalle presenti Condizioni Generali e dalla legge, qualora intervenga qualsiasi modificazione nelle condizioni economiche del Cliente che ne comprometta la capacità di soddisfare le proprie obbligazioni o nel caso in cui il Cliente sia posto, a titolo d'esempio, in liquidazione, sia sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali, o si trovi comunque in stato di insolvenza. In tal caso il Fornitore avrà diritto di chiedere l'intero pagamento in un'unica soluzione di quanto ancora dovuto dal Cliente.

### **14 Collaborazioni esterne**

14.1 Il Cliente riconosce e accetta che il Fornitore si avvalga di collaboratori esterni (interpreti professionisti freelance e/o iscritti ad associazioni di categoria) per svolgere le prestazioni oggetto della fornitura.

14.2 Il Fornitore garantisce l'adeguata preparazione professionale degli interpreti ai quali affiderà l'incarico e al contempo potrà, nel caso in cui l'interprete dovesse recedere dall'impegno preso per gravi motivi, effettuare la sostituzione del professionista opzionato con collega/colleghi di pari competenza e alle medesime condizioni.

**RESPONSABILI.** Tempestivamente a seguito della conclusione di ciascun contratto di fornitura per servizi di interpretariato, ciascuna delle parti nominerà un proprio responsabile per la gestione del contratto, comunicandone il nominativo all'altra parte. Le comunicazioni relative all'esecuzione del contratto potranno essere scambiate tramite i responsabili così nominati.

**VERIFICHE/SOPRALLUOGHI.** Il Fornitore si rende disponibile, laddove necessario, a prendere anticipatamente visione della sede ove si svolgerà il servizio al fine di verificare l'idoneità della struttura e, ove previsto (come ad esempio per le simultanee) il posizionamento degli impianti, fornendo indicazioni per la risoluzione di eventuali problematiche logistiche.

### **15 Registrazione e divulgazione**

15.1 Come regola generale, i servizi di interpretariato vengono forniti per uso immediato e diretto da parte degli ascoltatori. Eventuali registrazioni, così come la messa in onda su radio, televisioni, Internet o altro mezzo della voce dell'interprete, richiedono preventivo consenso da parte dello stesso.

15.2 Qualora l'interpretariato venga registrato, messo a disposizione del pubblico o divulgato, il Cliente è tenuto a far comparire sul mezzo di comunicazione, in particolare nel caso di diffusione via Internet, una dichiarazione nella quale si dichiara esplicitamente trattarsi di un servizio di interpretariato specificandone il tipo (es. simultanea), con la precisazione che scopo dell'interpretariato è facilitare la comunicazione e che lo stesso non può essere considerato fedele riproduzione degli interventi. Il Cliente è tenuto altresì ad includere una clausola di non responsabilità tramite la quale l'interprete declina qualsivoglia responsabilità relativamente a eventuali errori od omissioni che possono verificarsi durante l'interpretariato, al contenuto del discorso originario o delle informazioni su cui si fonda, o agli eventuali danni derivanti dall'utilizzo del servizio

## **16. Vizi o difetti. Norme applicabili**

Ogni contestazione relativa all'Interpretariato, e all'attività svolta dal Fornitore, deve, a pena di decadenza, essere formulata nel termine di legge di cui all'art. 2226 Codice Civile, e quindi entro otto giorni dallo svolgimento dell'Interpretariato, qualora si tratti di vizi occulti.

Resta inteso che il contratto tra Interprete e Cliente, salve le deroghe contenute nelle presenti condizioni generali, e/o diversa e specifica pattuizione scritta tra le parti, sarà regolato dalle norme di cui all'art. 2222 e ss. Codice Civile.

## **17. Foro competente e legge applicabile**

Per tutte le controversie inerenti al contratto tra Cliente e Interprete, e relative al suo contenuto, vizi, difetti, pagamenti validità, recesso e/o quant'altro che dovesse insorgere tra le parti, sarà competente il Foro di residenza del Fornitore con espressa esclusione di ogni altro eventuale foro

Il contratto di interpretariato è sottoposto alla legge italiana.

FIRMA DEL CLIENTE e data .....

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e ss del c.c. si dà atto della accettazione dei seguenti articoli, art. 3 Determinazione del compenso, art. 4. Termini di consegna, art. 9 Facoltà di recesso, art. 11 responsabilità. art. 13 Foro Competente e legge applicabile –

FIRMA DEL CLIENTE E DATA.....